

Pubblicato il 28/05/2021

N. 04135/2021REG.PROV.COLL.
N. 03933/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3933 del 2013, proposto dalla Jcat s.r.l., dalla Società Iniziative Immobiliari il Faggio s.a.s di Alessandro Tettoni & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, nonché dall'architetto Alessandro Tettoni, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, Via Cicerone, n. 44;

contro

Città Metropolitana di Genova, già Provincia di Genova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi, Carlo Scaglia, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14;

Comune di Arenzano, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 522/2013, resa tra le parti, in tema di titoli abilitativi edilizi e paesaggistici.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Genova, già Provincia di Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 27 aprile 2021 il Cons. Italo Volpe;

Nessuno essendo presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe le persone giuridiche e fisica ivi pure indicate hanno impugnato la sentenza del Tar per la Liguria n. 522/2013, pubblicata il 25.3.2013, che – con l'onere delle spese – ha respinto il loro originario ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento di annullamento di titoli abilitativi edilizi e paesaggistici a loro precedentemente rilasciati dal Comune di Arenzano (di seguito "Comune").

1.1. In fatto, la sentenza ha riepilogato che:

- i ricorrenti, proprietari di porzioni di terreno nel Comune, avevano ottenuto tre permessi di costruire, con le relative autorizzazioni paesaggistiche (non annullate nei termini dalla Soprintendenza), per la costruzione di due edifici bifamiliari ed uno monofamiliare;

- poi con provvedimento dirigenziale dell'1.8.2011, n. 4495, la Provincia di Genova, in esito a procedimento di controllo di legittimità ai sensi dell'art. 53 della l.r. n. 16/2008 e per i motivi esposti nel voto del 27.7.2011, n. 648, espresso dal Comitato tecnico urbanistico provinciale, aveva disposto l'annullamento di quei titoli abilitativi edilizi e paesaggistici e, precisamente:

-- del permesso di costruire n. 74/2009 dell'8.4.2009 e della relativa autorizzazione paesaggistica n. 171 del 30.10.2008 (annullati tuttavia nei limiti della assentita previsione di un tratto di nuova viabilità che avrebbe collegato la prima costruzione alle altre due);

-- del permesso di costruire n. 79/2010 del 19.4.2010 e della relativa autorizzazione paesaggistica n. 127 del 5.6.2009;

-- del permesso di costruire n. 82/2010 del 23.4.2010 e della relativa autorizzazione paesaggistica n. 80 del 17.4.2009.

1.2. In diritto, la sentenza ha motivato la decisione affermando l'infondatezza:

- della preliminare eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 53 della l.r. n. 16/2008 (base giuridica del potere di annullamento esercitato dalla Provincia) per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 3 Cost. (questione secondo la quale sarebbe stata riservata esclusivamente allo Stato la competenza legislativa in tema di tutela ambientale, onde la norma regionale non avrebbe potuto attribuire alla Provincia il potere di annullare, oltre che i titoli edilizi, anche le autorizzazioni paesistico-ambientali in ritenuta violazione della legislazione in materia di beni paesaggistici). Ciò perché, in sostanza, *“proprio la legislazione statale ha da sempre – e fin dall'art. 82 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 – delegato alle regioni il potere di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche”* e quindi, *“secondo un principio generale di cui è espressione l'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e che costituisce diretta emanazione del canone di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., deve ritenersi che l'attribuzione e/o la delega alle regioni del potere di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche comprenda altresì, come suo contenuto naturale, anche il potere di adozione degli atti di autotutela relativi all'esercizio della medesima funzione, rientrando gli stessi a pieno titolo tra quelli di amministrazione attiva”*. Peraltro, la censurata norma regionale *“appresta in concreto un grado di tutela più elevato di quello approntato dalla legislazione protezionistica*

statale, essendo noto che il controllo di legittimità demandato alla Soprintendenza è soggetto al rispetto dell'esiguo termine di decadenza di sessanta giorni";

- della seconda originaria censura (di eccesso di potere per carenza d'istruttoria dei contestati annullamenti, in quanto il rilascio dei titoli abilitativi edilizi e paesaggistici non era stato preceduto dalla valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, in quanto essi incidevano un'area ricompresa in un sito di interesse comunitario, ossia il SIC n. IT 1331402 "Beigua-Monte Dente-Gargassa-Pavaglione", nonché in dettaglio il fatto che a) doveva postergarsi la definizione del procedimento di annullamento alla definizione delle istanze di valutazione di incidenza avanzate all'Ente Parco del Beigua; b) nella logica dell'art. 55 l.r. n. 16/2008, per un corretto esercizio del potere di annullamento occorre prima tenere conto della possibilità di eliminare i vizi formali; c) la valutazione favorevole di incidenza era condizione di efficacia, non di validità, del titolo edilizio, suscettibile di intervenire dopo di esso; d) l'annullamento non ha motivato sulla effettiva sussistenza della condizioni per la valutazione di incidenza favorevole, successivamente effettuata coi provvedimenti del 22.8.2011, nn. 259 e 260, dell'Ente Parco del Beigua). Ciò perché:

-- la citata direttiva unionale antepone all'approvazione di un intervento in ambito SIC l'acquisizione della valutazione di incidenza (giacché l'assenso edilizio deve seguire l'acquisita certezza che esso non pregiudichi l'integrità del sito interessato). Quindi la valutazione di incidenza non vale come semplice condizione di efficacia dei titoli abilitativi all'intervento ma ne costituisce un requisito di validità;

-- non valeva richiamare l'art. 55 della l.r. n. 16/2008 in quanto non destinato

a disciplinare il potere regionale di annullamento dei titoli abilitativi edilizi o paesaggistici ma solo le successive conseguenze sanzionatorie. Inoltre, il vizio in questione non era, per sua natura, rimediabile a posteriori;

-- il censurato annullamento era stato adeguatamente motivato;

- in virtù dei principi in tema di atto plurimotivato, l'impugnativa in esame non poteva essere accolta se anche uno solo dei motivi di doglianza avesse resistito (come in effetti accadeva nella fattispecie). E nella specie l'annullamento per mancata, preventiva acquisizione della valutazione di incidenza dei tre interventi edilizi, nonché la ritenuta sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione dei titoli edilizi e paesaggistici, resisteva a tutte le censure mosse.

2. L'appello – premesso tra l'altro in fatto che le autorizzazioni paesaggistiche conseguite erano state sottoposte al vaglio della Soprintendenza, che non aveva mosso rilievi, ma che i proprietari, i costruttori e lo stesso Comune non s'erano avveduti che i terreni ricadevano nell'ambito di un SIC (cosa che, allora, avrebbe presupposto l'acquisizione di una valutazione di incidenza prima ancora di potersi dotare dei titoli edilizi e paesaggistici) e che tuttavia la valutazione d'incidenza era stata poi ottenuta postuma e positiva dal competente, locale Ente parco – si affida alla sostanziale riproposizione dei temi censori di primo grado e, qui in sintesi, al fatto che:

- erano stati violati gli artt. 146, 159, 167 e 181 del d.lgs 42/2004 e non s'erano colti i profili di illegittimità costituzionale dell'art. 53 della l.r. n. 16/2008 sulla cui base la Provincia di Genova aveva annullato a distanza di tempo (comunque col termine di cui all'art. 159, co. 3, del d.lgs. n. 42 cit.) le autorizzazioni paesaggistiche e i pp.dd.cc.. Ciò perché, tenuto conto dell'art. 117, secondo comma, Cost.:

-- la tutela del paesaggio è materia di competenza legislativa esclusiva dello

Stato ed è dubitabile l'ammissibilità di una norma regionale che disponga in materia;

-- è dello Stato il potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione (o suoi enti subdelegati) e va escluso che possa poi la Regione creare, all'interno di tale sistema, un nuovo potere di annullamento, svincolato peraltro dal termine perentorio vigente a livello statale;

-- non vale rifarsi ai principi generali in tema di esercizio dell'autotutela;

- aveva errato la sentenza impugnata nel non:

-- apprezzare favorevolmente la censura di primo grado tesa a segnalare che male aveva fatto la Provincia (come pure chiestole) a non rinviare l'esercizio del suo sindacato all'esito della valutazione di incidenza, che poi era risultata positiva;

-- considerare che l'assenza di una previa valutazione di incidenza costituiva al più mancanza di un presupposto di efficacia e non di validità dei provvedimenti poi annullati, i quali invece ben avrebbero potuto formare oggetto di convalida;

- aveva altresì errato la sentenza nel non cogliere le doglianze in ordine alla insussistenza dell'interesse pubblico sulla cui base pure si fondava il contestato annullamento provinciale;

- conseguentemente occorreva riproporre gli originari motivi di ricorso che erano stati dichiarati assorbiti dalla sentenza gravata.

3. Costituitasi la Provincia, con successiva memoria del 22.3.2021 la Città metropolitana di Genova, subentrata nel frattempo alla prima, ha controbattuto partitamente agli argomenti della parte appellante, in particolare ricordando i precedenti giurisprudenziali a fronte dei quali risultava infondato l'avversario dubbio di legittimità costituzionale.

4. La parte appellante con memoria del 26.3.2021 ha riepilogato i propri

argomenti.

5. La medesima parte con memoria del 6.4.2021 ha poi replicato alle deduzioni della resistente, in particolare osservando che occorre tenere conto:

- sia del successivo precedente del medesimo Tar per la Liguria (n. 969/2013) che s'era espresso in senso opposto (rispetto a quello ora in esame) quanto a valenza, presupposti, interpretazione ed effetti dell'art. 53 della l.r. n. 16/2008;
- dei più recenti orientamenti della Corte Costituzionale secondo i quali, ad avviso di parte:

- *“il potere di intervento delle Regioni in materia di governo del territorio non si estende alla disciplina della tutela paesaggistica, che incide sul regime autorizzatorio, dettata dall'art. 146 D. Lgs. 42/2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente”;*

- *“spetta alla legislazione statale determinare i presupposti e le caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura”;*

- *“l'autorizzazione paesaggistica, finalizzata alla protezione ambientale, è assoggettata ad una disciplina uniforme, applicabile su tutto il territorio nazionale”.*

6. Con note di udienza del 22.4.2021 la Città metropolitana di Genova ha insistito nelle proprie conclusioni, richiamando a proprio favore il più recente precedente del Tar Liguria n. 296/2021 formatosi in un caso ritenuto analogo.

7. Con note di udienza del 26.4.2021 parte appellante ha replicato osservando che il precedente da ultimo richiamato dalla controparte *“non fa che confermare la contraddittorietà dell'orientamento giurisprudenziale del TAR Liguria sul punto (in funzione della diversa composizione del Collegio), contraddicendo gli argomenti già spesi sul primo motivo di appello e la richiamata sentenza n. 969/2013 della medesima Sezione. Né d'altro canto tale nuovo arresto del TAR Liguria appare conforme all'insegnamento*

della Corte Costituzionale ricordato nelle precedenti difese (...)”.

8. La causa quindi, chiamata all’udienza di discussione del 27.4.2021, è stata ivi trattenuta in decisione.

9. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

10. Deve preliminarmente darsi atto che parte appellante ha lealmente riconosciuto le ragioni che sono alla base della presente controversia, consistenti nel fatto che:

- né essa né il Comune (e, derivatamente, neppure l’ufficio statale della Soprintendenza) sapessero ovvero ricordassero che i terreni interessati dalla progettata edificazione stavano all’interno del perimetro di un Sito di Importanza Comunitaria-SIC, istituito ed operante ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.5.1992 (segnatamente, quello denominato “Beigua-Monte Dente-Gargassa-Pavaglione”);

- conseguentemente, era potuto accadere che gli atti di assenso edilizio comunali all’edificazione progettata (in estrema sintesi, tre fabbricati destinati ad abitazione ed una strada di comunicazione) venissero adottati prima, non dopo, la valutazione della loro incidenza (ossia quel particolare giudizio valutativo appositamente introdotto e disciplinato direttamente dalla citata direttiva comunitaria) sul SIC in questione.

11. Vale poi ricordare subito che l’art. 6 della citata direttiva comunitaria prevede:

- al suo paragrafo 3 che *“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto*

soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.”;

- al suo paragrafo 4 che *“Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.”.*

11.1. Di queste disposizioni è bene sottolineare i seguenti tratti distintivi e le possibili connesse considerazioni che qui pure si tratteggiano:

- è sufficientemente inequivoco il fatto che, proprio a mente della norma sovranazionale, la predetta valutazione d'incidenza costituisce atto ed adempimento procedurale che deve necessariamente antecedere, non invece che può anche seguire, un *“Qualsiasi piano o progetto [incluso, evidentemente, un progetto edilizio che sia alla base di un eventuale permesso di costruire] non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito (...).”;*

- l'indispensabile anteriorità della valutazione di incidenza, rispetto ad un possibile atto di assenso edilizio per opere da eseguire all'interno di un SIC (e, come nella specie, non direttamente connesse e necessarie alla sua gestione), è sufficientemente palese ed indiscutibile, se si considera che la norma sovranazionale – a scanso di equivoci sull'importanza di una tale anteriorità – addirittura prevede che *“le autorità nazionali competenti [nella specie, in primo luogo il Comune ma poi anche, derivatamente, il competente ufficio della Soprintendenza] danno il loro accordo su tale piano o progetto [nella specie, quanto meno, il permesso di costruire] soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica”.*

La fase di un'eventuale e pur tuttavia possibile pubblica consultazione sulla meritevolezza di un progetto edilizio che interessi le aree del SIC dimostrano ancor più, ove pure occorra, che la valutazione di incidenza deve necessariamente precedere, giammai seguire, un qualunque atto di assenso edilizio, a maggior salvaguardia dell'originaria integrità stessa di un SIC;

- da questi punti di vista la norma sovranazionale non mostra di sottilizzare introducendo differenze speculative fra validità ovvero mera efficacia del riflesso giuridico di una valutazione di incidenza rispetto ad un permesso di costruire che fosse adottato senza una preventiva acquisizione di siffatta valutazione. In quest'ottica, appare allora condivisibile la considerazione formulata dalla sentenza appellata (v. *sub* 1.2. *supra*) secondo la quale la valutazione di incidenza in discorso non vale come semplice condizione di efficacia di un atto di assenso edilizio ma ne costituisce un vero e proprio requisito di validità;

- la norma sovranazionale, quale possibile regime derogatorio a quanto ora appena ricordato, non contempla un rimedio pari a quello dell'istituto (conosciuto dal nostro ordinamento) della 'validazione' postuma. In altri termini, detta norma non mostra di offrire la possibilità che, nonostante la mancata anteriorità della valutazione di incidenza, un atto di assenso edilizio adottato in carenza di tale previo adempimento possa comunque ricevere una postuma convalida;

- stando al ricordato paragrafo 4 dell'art. 6 della citata direttiva comunitaria, non resta escluso il fatto che *“nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato”*. Nondimeno si pretende che, almeno, vengano individuati *“motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica”* a che una tale realizzazione si attui comunque. E nemmeno basta, se

è vero che la norma richiamata aggiunge pure che “*Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 [ossia l’obiettivo progettuale sovranazionale che ha costituito la premessa per l’adozione della citata direttiva comunitaria, secondo il quale – stando alle stesse parole evincibili dall’apposita pagina del sito internet dell’Unione europea – “I siti Natura 2000 sono stati designati specificamente per tutelare aree che rivestono un’importanza cruciale per una serie di specie o tipi di habitat elencati nelle direttive Habitat e Uccelli e sono ritenute di rilevanza unionale perché sono in pericolo, vulnerabili, rare, endemiche o perché costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni biogeografiche d’Europa. In totale, devono essere designate come siti Natura 2000 le aree di importanza cruciale per circa 2000 specie e 230 tipi di habitat”] sia tutelata*” ed inoltre che “*Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate*”. Ebbene, nel caso di specie non risultano essere stati individuati e provati né i ‘motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica’ che avrebbero potuto comunque giustificare la persistenza degli atti di assenso edilizio conseguiti dalla parte appellante né le possibili ‘misure compensative’ occorrenti per garantire che gli interventi edilizi progettati (e voluti dalla parte appellante) mantenessero la ‘coerenza globale di Natura 2000’.

12. La sopra citata direttiva comunitaria è stata trasposta nell’ordinamento interno in virtù del regolamento governativo di autonomia emanato con d.P.R. n. 357/1997.

Per quanto qui di più stretto interesse, di questo testo normativo meritano ricordo:

- l’art. 4, rubricato “*Misure di conservazione*”, che al suo co. 1 ha previsto che “*Le regioni (...) assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare (...) la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura*

in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento”;

- l'art. 5, rubricato “*Valutazione di incidenza*”, in seno al quale:

-- il co. 3 ha disposto che “*I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.*”;

-- il cui co. 8 ha disposto che “*L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.*”.

12.1. Le menzionate disposizioni di detto art. 5 risultano confermare ulteriormente (ove pure ve ne fosse stato bisogno, dato che il parametro normativo di diretto riferimento, in materia, è e resta una norma di rango sovranazionale) che la ‘valutazione di incidenza’ costituisce un adempimento procedurale la cui anteriorità, rispetto ad ogni ulteriore adempimento amministrativo idoneo a condurre al rilascio di un permesso di costruire all'interno di un SIC, è di certo fattore non interpretativamente negoziabile.

Da questo punto di vista, allora, la tesi di parte appellante secondo la quale la Provincia avrebbe errato a non tenere conto dell'istanza dei soggetti attuatori, volta a conseguire la postergazione della definizione del procedimento di annullamento alla definizione delle istanze di valutazione di incidenza avanzate all'Ente Parco del Beigua, non può essere seguita per il semplice fatto che il

vizio rilevato (ossia l'inversione temporale tra atti di assenso edilizio e valutazione di incidenza) non conosce, né in seno alla norma sovranazionale innanzi ricordata né in quello della fonte nazionale di trasposizione di detta norma nell'ordinamento interno, il temperamento dato dalla possibilità di (quella che sarebbe rivelata allora) una sorta di valutazione di incidenza postuma. In carenza, dunque, di una adeguata base giuridica al riguardo, non poteva essere certo la Provincia a legittimarne la pratica in via del tutto amministrativa. Né, in proposito, può far premio alcun tipo di accostamento ideale tra la fattispecie in discorso e l'esperienza della c.d. VIA postuma, in quanto quest'ultima in tanto può avere cittadinanza nel nostro ordinamento in quanto di fatto appositamente contemplata sul piano delle fonti.

12.2. La trascritta disposizione di detto art. 4, poi, conforta nel ritenere ben possibile per una Regione l'adozione di ogni misura idonea a scongiurare (assicurandone la non evenienza, come appunto dice la norma nazionale) 'la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate', tra le quali non v'è motivo per non annoverare anche la previsione di poteri di vigilanza, controllo e vanificazione di atti di assenso edilizio suscettibili di creare detta 'perturbazione', specie perché non preceduti doverosamente dalla relativa 'valutazione di incidenza'. Misura quest'ultima particolarmente efficace, quanto alla tutela dei SIC, proprio perché capace di elidere in radice un'attività edificatoria non preventivamente vagliata (eventualmente anche col conforto della pubblica consultazione) secondo quanto disposto dalla norma sovranazionale di riferimento.

13. Ecco dunque che, in coerenza con tali premesse normative, la legge della Regione Liguria n. 28/2009, recante disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità, al suo art. 6, rubricato "*Valutazione di incidenza*", ha previsto al co. 1 che "*L'approvazione di piani, progetti e interventi che*

interessano i siti della rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della (ossia, dopo la) valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. La Valutazione di incidenza, ove richiesta in base ai criteri di cui al comma 2, costituisce parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa Valutazione di incidenza, ove richiesta, sono annullabili per violazione di legge.”.

Di questa proposizione normativa meritano particolare attenzione le affermazioni:

- per cui la ‘valutazione di incidenza costituisce parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione’, come appunto può essere l’*iter* proprio di adozione di atti di assenso edilizio all’interno di un’area SIC;

- per cui ‘i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di incidenza, ove richiesta, sono annullabili per violazione di legge’. Previsione quest’ultima, ossia quella della mera annullabilità dei provvedimenti illegittimi a causa della non preventività della loro valutazione di incidenza, che ha costituito una mitigazione introdotta dalla legge della Regione Liguria n. 50/2012 che, col suo art. 19, co. 2, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 27 della medesima legge), ossia dal 27.12.2012, l’ha sostituita alla precedente ben più severa previsione della nullità di detti provvedimenti, illegittimi per la ragione detta.

E non sfugga qui che i permessi di costruire nn. 74/2009, 79/2010 e 82/2010, annullati dalla Provincia di Genova, come del resto anche il suo originariamente censurato provvedimento dirigenziale dell’1.8.2011, n. 4495, risalgono ad un’epoca antecedente l’intervento mitigatore portato dalla l.r. n.

50/2012.

14. In quest'ottica di analisi poi decolora, stemperandosi, anche la prospettata questione di costituzionalità dell'art. 53 della l.r. n. 16/2008, che ha costituito la base giuridica d'intervento dei provvedimenti originariamente censurati. Questione che peraltro, in tesi, riguarda eminentemente le sole autorizzazioni paesaggistiche che erano state rilasciate in corrispondenza dei tre permessi di costruire introduttivamente ricordati.

Invero, in aggiunta alle condivisibili argomentazioni svolte al riguardo dalla sentenza di primo grado impugnata, può qui peraltro affiancarsi anche la considerazione del fatto che, nel quadro dell'art. 117 Cost., la materia dell'ambiente non è contemplata soltanto nel secondo comma ma altresì nel terzo comma dell'articolo, dedicato alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, e che in seno a tale ultimo comma detta materia è richiamata in rapporto al potere di 'valorizzazione dei beni ambientali' assegnato a tali enti *sub* statali.

La menzione di tale materia anche nel terzo comma della predetta norma costituzionale è ulteriore riprova del fatto che in questa norma la parola 'materia' non deve essere assunta in senso strettamente tecnico e come sintomo di unicità tematica affidata alla sola potestà legislativa statale, peraltro evidentemente in linea con una tradizione risalente, se è vero che – come ricordato – già nel 1997 la fonte regolatoria statale (d.P.R. n. 357 cit.) chiamava le Regioni a concorrere alla salvaguardia di beni ambientali particolarmente rilevanti e sensibili, come sono i SIC, spingendole ad 'assicurare' (evidentemente anche attraverso appositi presidi legislativi) che fosse evitata 'la perturbazione delle specie per cui le zone' SIC sono state individuate (e questo certamente al fine di una 'valorizzazione' del 'bene ambientale' SIC).

14.1. Dato allora che il potere attribuito dalla Regione alla Provincia con la l.r.

n. 16/2008 risulta posto anche a tutela di un 'valore ambientale' (non dunque solo urbanistico ed edilizio), rispetto al quale non si escludono poteri regolatori regionali nel rispetto dei principi generali (questi sì) di fonte statale e, comunque, anche a salvaguardia di un corretto governo del territorio (questo sì di materia regionale concorrente) e considerato il fatto che, nella specie, il controllo provinciale è stato di mero riscontro della legittimità procedimentale di atti comunali, alla luce del parametro di cui all'art. 6, co. 3, della citata direttiva comunitaria (oltre che di quelli di cui al menzionato d.P.R. n. 357/1997), non pare proprio che debbano ricorrere i dubbi di costituzionalità sopra detti.

Considerato poi che il vizio rilevato dalla Provincia è stato di tipo procedurale (di per sé non superabile attesa la rilevanza comunitaria della norma parametro in argomento), allora neppure è dato esaminare tutte le altre censure degli appellanti che attengono invece al merito tecnico-amministrativo della vicenda edificatoria sopra illustrata.

15. Né peraltro si ometta di considerare che, nel caso di specie, le autorizzazioni paesaggistiche ricordate attenevano tra l'altro a permessi di costruire di per se stessi illegittimi, per tutte le ragioni sopra dette.

16. Non si deve poi mancare di osservare che, a conforto delle proprie tesi di non conformità a parametro costituzionale del predetto art. 53 della l.r. n. 16/2008, parte appellante ha insistito nell'indicare come possibile precedente a sé utile la sentenza dello stesso Tar per la Liguria n. 969/2013, resa peraltro in epoca successiva alla decisione qui appellata e come tale perciò, sempre in tesi, meritevole di attenzione quale possibile *revirement* da parte del medesimo Giudice di primo grado.

Tuttavia, in disparte la non piena sovrapposibilità tra la vicenda oggetto del giudizio chiusosi col precedente invocato e quella oggetto della presente

controversia, occorre rilevare che, nella definizione di quel caso allora esame, il primo Giudice ha infine deviato argomentativamente su una soluzione prescindente il tema della conformità costituzionale dell'art. 53 della l.r. n. 16/2008 (diversamente, del resto, dovendo detto Giudice proporre in quell'occasione questione di costituzionalità, che invece lo stesso non ha sollevato).

Se ne deve allora concludere che l'intero ragionamento svolto dalla sentenza n. 969/2013 in ordine ad un possibile dubbio di costituzionalità della norma regionale citata altro non ha costituito all'epoca e non un mero *obiter*, come tale inadatto a fungere da presupposto significativo per la soluzione della vicenda (peraltro, come detto, pure in parte diversa) oggetto di questo giudizio.

17. L'esito di questo giudizio non preclude peraltro alla parte appellante l'eventuale ripresa del suo *iter* progettuale, questa volta però nel rispetto della scansione temporale delle fasi procedurali sopra richiamate.

18. La reiezione dell'appello comporta la conferma della sentenza impugnata. Tenuto conto dei tratti peculiari della questione esaminata in questo grado di giudizio, ricorrono giustificati motivi per compensarne integralmente fra le parti le relative spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere, Estensore

Francesco Frigida, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

L'ESTENSORE

Italo Volpe

IL PRESIDENTE

Giulio Castriota Scanderbeg

IL SEGRETARIO